

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi - rel. Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.S.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/10/2015 della CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore, avv. Donatella Rapetti, del Foro di Varese, in sostituzione dell'avv. Raffaele Della Valle del Foro di Monza, che, dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso presentati, ne ha chiesto l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7/10/2015 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari dell'11/3/2008, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto C.S.M., quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l.

dichiarata fallita il 6/3/2007, responsabile del reato di cui alla L. Fall., art.216, e, concesse le attenuanti generiche e la diminvente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, dichiarandolo inabilitato per dieci anni all'esercizio di imprese commerciali e uffici direttivi.

Il C. era accusato di aver occultato parte delle giacenze di merci all'inizio del 2002 per Euro 136.000,77 (valore riportato nella scheda minusvalenza), riveniente dalla differenza fra il valore delle merci al 1/1/2002 di Euro per Euro 141.189,77, riscontrato nel libro giornale^{2e} e quanto risultante dalla scheda contabile al 31/12/2002 e nell'inventario 20002 per Euro 5.189,00 quale rimanenza iniziale.

2. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia, avv.Raffaele Della Valle, svolgendo quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125, comma 3, art. 546, comma 1, lett. e), in riferimento alla L. Fall., art. 216.

Erano state totalmente eluse le plurime deduzioni difensive, e non solo alcune di esse, e la scarsa motivazione proposta non era neppure idonea a disattenderle, anche solo implicitamente. L'affermazione secondo cui l'assenza nel patrimonio della fallita di alcuni beni costituiva prova della loro distrazione, non aveva la natura di discorso argomentativo capace di rispondere alle deduzioni difensive e si risolveva in una motivazione meramente apparente.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il ricorrente denuncia vizio logico della motivazione non avendo la difesa mai richiesto ulteriori deduzioni probatorie, mentre la Corte territoriale aveva confuso con tale richiesta le censure di incompletezza e lacunosità invece mosse alla consulenza di accusa proprio sulla base delle carte processuali.

2.3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125, comma 3, art. 546, comma 1, lett. e), in riferimento alla L. Fall., art. 216, e all'insussistenza di una condotta di occultamento e distrazione.

I Giudici di appello avevano ritenuto la spiegazione contenuta nella nota integrativa, pur non obbligatoria, come prospettante una tesi meramente assertiva e strumentale a fini difensivi; non si erano resi così conto, da un lato, che la connotazione in termini di assertività è propria di qualsiasi dato, spiegazione, prospettazione contabile contenuta nel bilancio e relative scritture, dall'altro avevano attribuito valenza strumentale ad una appostazione effettuata ben tre anni prima del fallimento e cinque anni prima della formulazione dell'accusa.

La Corte era poi incorsa in ulteriore errore, non rendendosi conto che l'errore di valutazione, inizialmente incorso e successivamente corretto era una spiegazione ragionevole della minusvalenza e trovava spiegazione della sua origine nelle carte processuali (nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2002); inoltre le rimanenze erano state appostate comunque in bilancio a valore opportunamente ridotto, proprio come la sentenza stessa auspicava.

L'operazione di devaluazione correttiva della posta non era anomala, era stata regolarmente registrata, imputando il valore delle merci in giacenza al conto minusvalenza (voce 21 del conto economico) ed era stata correttamente motivata e spiegata nell'immediatezza.

2.4. Con il quarto motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125 c.p., comma 3, art. 546 c.p., comma 1, lett. e), art. 42 c.p., in riferimento alla L. Fall., art. 216, e all'insussistenza del dolo di occultamento.

Secondo la sentenza impugnata, il dolo generico di occultamento era intrinseco alla scelta deliberata e consapevole di occultare i beni e si confondeva quindi con l'elemento oggettivo e la condotta del reato, con un automatismo non consentito dall'art. 42 c.p., che esige il dualismo azione/animus, nei suoi momenti volitivo e conoscitivo.

Era quindi necessaria la coscienza e volontà di compiere un atto in pregiudizio dei creditori, tanto meno ravvisabile in un contesto in cui il C. si era adoperato con risorse finanziarie personali a tentare di appianare la situazione debitoria della società e a soddisfare i creditori ed aveva registrato linearmente la pretesa operazione di occultamento nelle scritture societarie (bilancio, nota integrativa e inventario).

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza di adeguata motivazione, in relazione all'art. 125, comma 3, art. 546, comma 1, lett. e), in riferimento alla L. Fall., art. 216.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che il C. avesse sottratto dai magazzini della società fallita merce per 136.000,77 e sulla base della consulenza tecnica eseguita su incarico del Pubblico Ministero che aveva assunto la drastica riduzione delle rimanenze ad appena Euro 5.189,00 al 31/12/2002, in difetto di riscontri documentali e in mancanza della nota integrativa.

Con l'appello l'imputato, richiamato il materiale probatorio depositato all'udienza dell'11/3/2008, aveva rappresentato, da un lato, che la nota integrativa, pur non obbligatoria, era stata allegata al bilancio al 31/12/2002 ed aveva evidenziato, dall'altro, la natura contabile dell'operazione, effettuata in sintonia con i principi contabili e con l'appostazione di una minusvalenza, puntualmente segnalata nel documento allegato al bilancio.

Inoltre l'appellante aveva segnalato il proprio impegno finanziario personale per soddisfare i creditori della società, in evidente contrasto con il ravvisato intento di agire in pregiudizio della massa creditoria.

La Corte territoriale ha invocato, in modo inappropriato, il principio secondo il quale il giudice del merito può anche omettere una approfondita e accurata analisi di tutte le deduzioni difensive delle parti, purchè esponga sufficienti elementi a carico dell'indagato per un determinato reato, visto che il Giudice di prima cura, aderendo acriticamente alla consulenza del Pubblico Ministero, aveva addirittura prospettato una ricostruzione in fatto completamente falsata (in punto inesistenza della nota integrativa) e aveva ignorato una evidenza documentale chiaramente fondamentale con la quale non poteva omettere di confrontarsi (ossia la rettifica della posta ritenuta sopravvalutata con la formazione a bilancio di una corrispondente voce di minusvalenza).

L'affermazione per cui l'assenza nel patrimonio della fallita di alcuni beni costituiva prova della loro distrazione si risolve in realtà in una motivazione meramente apparente, probabilmente generata dall'equivoco fondamentale in cui sono incorsi entrambi i Giudici del merito, ravvisando una sparizione fisica di beni per il solo fatto di una loro diversa valorizzazione contabile.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio logico della motivazione, effettivamente sussistente, poichè la difesa non aveva mai richiesto ulteriori deduzioni probatorie.

La Corte territoriale rimprovera erroneamente all'appellante, al p. 3 di pag. 4 della sentenza impugnata, di essersi ribellato allo statuto probatorio del giudizio abbreviato, caratterizzato dal patteggiamento negoziale sul rito comportante la definizione sulla base degli atti di indagine già acquisiti e con la rinuncia a richiedere nuovi mezzi di prova.

In effetti la Corte barese ha confuso le censure di incompletezza e lacunosità mosse alla consulenza di accusa, proprio sulla base delle carte processuali, con una inesistente richiesta di ulteriori attività istruttorie.

E' evidente che l'accettazione del rito abbreviato non comporta alcuna rinuncia dell'imputato a censurare l'inadeguatezza, l'inconferenza e l'inidoneità probatoria delle prove raccolte contro di lui: anzi è proprio tale intendimento che può orientarlo alla scelta del rito abbreviato al fine di stigmatizzare l'insufficienza del materiale d'accusa accumulato dal Pubblico Ministero.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizi logici della motivazione, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla L. Fall., art. 216, e all'insussistenza di una condotta di occultamento e distrazione.

I Giudici di appello avevano ritenuto che la spiegazione contenuta nella nota integrativa prospettasse una tesi meramente assertiva e strumentale a fini difensivi.

3.1. E' pienamente condivisibile la censura sollevata dal ricorrente che rimprovera alla Corte territoriale di aver sostanzialmente confuso una sparizione fisica con una diversa valorizzazione contabile di beni, effettuata mediante rettifica della posta di bilancio.

Del resto, nè il capo di imputazione, nè la consulenza del Pubblico Ministero, stando a quanto richiamato nel provvedimento impugnato, prospettavano elementi a supporto della sparizione fisica di beni, basandosi invece semplicemente su di un dato contabile, ossia il confronto fra il valore delle merci rappresentato a libro giornale all'inizio del 2002 e quello risultante dalla scheda contabile dal libro degli inventari alla fine dell'esercizio 2002.

3.2. E' stata quindi richiamata in modo non pertinente la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti." (ex plurimis: Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740); tale orientamento, infatti, presuppone il dato fisico della mancanza dei beni, senza il quale nemmeno può prospettarsi la loro distrazione (che implica la trasmissione indebita a terzi), ovvero il loro occultamento, ossia la conservazione aliunde del possesso, in modo segreto e clandestino.

3.3. E' certamente astrattamente possibile che un imprenditore o un amministratore societario distraiga beni dell'impresa, mascherando la loro sparizione con un artificio contabile costituito da una rettifica del valore iscritto a bilancio, ma la prova di tale comportamento di sottrazione non può essere ricavata, come è avvenuto nella fattispecie, sic et simpliciter dalla sola circostanza dell'esistenza della rettifica contabile, non accompagnata dal benchè minimo riscontro fattuale circa la mancanza fisica dei beni.

3.4. La Corte barese pretende la prova documentale della presenza delle merci a magazzino o della loro alienazione a prezzo vile (pag.5, terzo capoverso), senza considerare la carenza di prova del dato essenziale posto a sostegno del ragionamento accusatorio, ossia la mancanza fisica delle merci in questione (che, secondo l'unica prova documentale a sostegno dell'accusa, erano state semplicemente valutate al ribasso in rettifica).

3.5. Il ricorrente osserva, ancora condivisibilmente, che la Corte non si era resa così conto che la connotazione in termini di assertività è propria di qualsiasi dato, spiegazione e prospettazione contabile contenuta nel bilancio e nelle relative scritture, che articolano valutazioni, sia pur nel rispetto di un ventaglio di parametri normativi; inoltre sembra veramente disagevole cogliere profili strumentali in un'operazione contabile di appostazione effettuata tre anni prima del fallimento e cinque anni prima della formulazione dell'accusa, senza neppure porsi il problema delle condizioni economico-finanziarie della società in quel momento; tale tema, del tutto trascurato, veniva in rilievo, non tanto e non solo ai fini del pericolo concreto di pregiudizio alle ragioni dei creditori, quanto, piuttosto e soprattutto, nella prospettiva della strumentalità dell'operazione, apoditticamente ravvisata.

3.6. Se pur astrattamente era possibile cogliere nell'operazione contabile, una volta debitamente inquadrata nel contesto storico in cui era stata eseguita, una possibile manovra

di occultamento (o distrazione o sottrazione), beninteso a patto di individuare i congrui elementi indiziari che sorreggessero tale valutazione, certo non era possibile ravvisare siffatta manovra di occultamento (o distrazione o sottrazione) nella stessa operazione contabile, come ha fatto la Corte barese, incorrendo nello stesso errore del primo Giudice.

L'errore di valutazione, inizialmente incorso e successivamente corretto era una spiegazione ragionevole della minusvalenza e trovava rispondenza della sua origine in carte processuali totalmente ignorate in primo grado e non adeguatamente considerate in secondo grado (ossia la nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2002).

Tra l'altro, le rimanenze, pur devalutate in misura ingente erano state appostate comunque in bilancio a valore correlativamente ridotto, proprio come la stessa sentenza impugnata auspicava al p. 4.1. di pagina 5, secondo capoverso, come comportamento teoricamente dovuto.

3.7. L'operazione di rettificazione correttiva della posta non era di per sè anomala (semmai era stata motivata in modo piuttosto sommario), era stata regolarmente registrata, imputando il valore delle merci in giacenza al conto minusvalenza (voce 21 del conto economico) ed era stata pubblicizzata nell'immediatezza, ossia in occasione della redazione del bilancio di esercizio al 31/12/2002.

Occorre infatti tener presente che ex art. 2423 c.c., comma 2, il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio; inoltre, ai sensi dell'art. 2423 bis, n.1, cod. civ., la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo preso in considerazione; l'art. 2426 c.c., n. 9), quanto alle rimanenze, prescrive che le stesse debbano essere iscritte al costo di acquisto o produzione, ma al valore di realizzazione secondo l'andamento del mercato, se minore.

3.8. Infine, non sussistono nè prove, nè indizi che il C. abbia effettuato un'operazione contabile fraudolenta devalutando i beni in questione, così commettendo il diverso reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., ed eventualmente di bancarotta fraudolenta impropria di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, (pur sempre configurabili, anche dopo le modifiche apportate dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 2668030; Sez. 5, n. 890 del 12/11/2015 - dep. 2016, Giovagnoli, Rv. 265691).

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizio logico della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo di occultamento.

La sentenza impugnata ravvisa il dolo generico di occultamento come intrinseco alla scelta deliberata e consapevole di occultare i beni, ma risente chiaramente dell'errore di fondo che l'aveva portata a configurare un occultamento in una mera devalutazione.

In ogni caso, la necessità della coscienza e volontà di compiere un atto in pregiudizio dei creditori doveva essere valutata in relazione al contesto in cui il C. aveva dedotto di essersi adoperato con risorse finanziarie personali a tentare di appianare la situazione debitoria della società e a soddisfare i creditori (affermazione non contestata dalla Corte territoriale ma ritenuta erroneamente irrilevante, con conseguente difetto motivazionale) ed aveva registrato in modo del tutto trasparente la pretesa operazione di occultamento nelle scritture societarie (bilancio, nota integrativa e inventario) con una condotta la cui reale valenza, perlomeno dichiarata, mirava ad una più corretta informazione dei terzi, e quindi anche del ceto creditorio, circa la reale portata della garanzia patrimoniale della società.

5. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, senza rinvio, poichè il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017